

## CXXXVIII.

## TORNATA DEL 23 GENNAIO 1902

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Elenco di omaggi — votazione a scrutinio segreto — Discussione del progetto di legge: « Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione » (N. 233) — Parlano, nella discussione generale, il senatore Ricotti, relatore ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Chiusura della discussione generale — Approvazione di tutti gli articoli del progetto di legge — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Discussione del progetto di legge: « Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali » (N. 212) — Nella discussione generale fanno dichiarazioni il ministro dell'interno ed i senatori Astengo e Pellegrini, relatore — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'art. 1 del progetto emendato dall'Ufficio centrale — All'art. 2 fanno osservazioni il ministro dell'interno ed il senatore Pellegrini, relatore — Approvazione dell'art. 2 e di tutti gli altri articoli del progetto di legge — Il senatore Pellegrini, relatore, riferisce sulle petizioni — Parla il senatore Del Zio — Risponde il senatore Pellegrini, relatore — Approvazione dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale modificato a proposta del ministro dell'interno — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Il Senato sarà convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, dell'interno, di agricoltura, industria e commercio, della guerra, della marina, degli affari esteri.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Elenco d'omaggi.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Elenco di omaggi.

Fanno omaggio al Senato:

Il sindaco di Terracina di una Memoria a S. E. il ministro dei lavori pubblici circa un

progetto di ferrovia elettrica direttissima Roma-Napoli;

Il sindaco di Modena degli Atti di quel Consiglio comunale per l'anno 1888-89;

Il senatore Faldella di una sua Memoria sulla Biblioteca Negrone, letta alla inaugurazione del busto del suo fondatore;

Il presidente della Cassazione di Roma, del Discorso pronunziato dal sostituto procuratore generale Luigi Righetti nell'assemblea generale del 3 gennaio corrente;

Il presidente dell'Accademia Pontaniana di Napoli del volume XXXI degli Atti di quella Accademia;

Il presidente del Consiglio dei ministri di un volume contenente Notizie storiche e Statuti del nobilissimo Ordine della S. S. Annunziata;

Il prefetto della provincia di Principato Ultra degli *Atti* di quel Consiglio provinciale per l'anno 1900-901;

Il presidente del Comitato esecutivo per la bandiera d'onore offerta dagli Italiani alla città di Torino nel 50° anniversario dello Statuto, di un volume contenente il *Rendiconto delle offerte raccolte e gli atti del Comitato stesso*.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Riforma del casellario giudiziale;

Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (serie 3ª), su la Cassa di soccorso per e opere pubbliche in Sicilia;

Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di 2ª categoria di un tratto del canale Primaro in provincia di Ferrara.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Discussione del progetto di legge: « Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione » (N. 233).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del segno di legge: « Sulle Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 233).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RICOTTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *relatore*. Prima di passare alla discussione degli articoli di questo progetto di legge, come relatore dell'Ufficio centrale, mi credo in dovere di dare alcune spiegazioni al Senato sopra le petizioni trasmesse all'Ufficio stesso.

Anzi tutto devo dichiarare al Senato che queste petizioni si riferiscono ad una sola società, che è la Cassa mutua cooperativa delle pensioni, con sede a Torino.

Tutte le molte altre società che sono interessate da questa legge non si sono fatte vive,

non hanno reclamato, quindi si deve ritenere che accettino di buon grado la nuova legge.

Mi limiterò a parlare degli effetti che questa legge avrà sulla costituzione della Cassa pensioni di Torino.

La Cassa mutua cooperativa delle pensioni di Torino, alla quale fu già tolto il titolo di nazionale, si è costituita nel 1893, cioè otto anni or sono, con uno statuto quasi identico a quello adottato da una società stabilita in Francia fin dal 1881 col titolo di « Previdenti dell'avvenire ».

Fin dal suo inizio l'ordinamento della Cassa di Torino diede luogo a molte discussioni scientifiche, economiche e morali e fu fortemente criticata da alcuni cultori di economia sociale.

Il funzionamento della Cassa pensioni di Torino, quale fu stabilito dal suo statuto, è molto semplice: la parte passiva dei soci, che possono iscriversi ogni anno, senza distinzione di sesso e di età, si riduce al pagamento annuo di L. 12.60 delle quali L. 0.60 sono assegnate al fondo d'amministrazione e L. 12 versate al capitale sociale, il quale va annualmente ingrossandosi per effetto dei nuovi versamenti e dell'interesse del capitale dell'anno precedente. Il capitale è impiegato in cartelle del debito pubblico.

Ogni socio può iscriversi per più quote od azioni, ma non oltre le cinque, pagando naturalmente in proporzione.

Il socio che muore o cessa di corrispondere le quote di pagamento mensile è radiato dalla società, senza alcun diritto ad indennità.

La parte attiva dei soci è stabilita nei due articoli 60 e 61 dello statuto della società così formulati: « Art. 60 - Ogni socio che avrà regolarmente pagato la sua quota per il periodo stabilito di 20 anni, acquisterà nel 21° anno, il diritto alla pensione, che seguirà a godere fino all'epoca del suo decesso ». « Art. 61 - Le pensioni sono costituite dal dividendo degli interessi annuali prodotti dai capitali inamovibili propri della società, fra tutti i soci che avranno diritto in proporzione delle quote da essi firmate ».

Con queste disposizioni statutarie, all'inizio della società, non era possibile di determinare a priori quale sarebbe stato l'importo della pensione o dividendo che al 21° anno avrebbero percepito i soci superstiti iscritti nel

primo anno di costituzione della società, e tanto meno l'importo della pensione degli anni successivi al 21° alle quali avrebbero concorso, successivamente, gl'iscritti soci del 2°, 3°, 4°, ecc. anno, di fondazione della società.

Per fare questi calcoli con qualche approssimazione era necessario conoscere quale sarebbe stata l'affluenza dei nuovi soci anno per anno, e il coefficiente di perdite annue dei soci stessi, e questi due dati erano totalmente ignoti all'inizio della società. Oggi invece conosciamo precisamente il numero delle nuove ammissioni di soci dei primi otto anni e le perdite che mano mano subirono; abbiamo quindi quanto basta per determinare, con notevole approssimazione, quale sarà l'importo delle pensioni che la Cassa pagherà ai suoi soci iscritti nei primi otto anni, cioè dal 1893 a tutto il 1900, che saranno successivamente pensionati dal 1914 a tutto il 1922.

I dati di fatto quali risultano dai rendiconti ufficiali della Cassa pensioni di Torino sono questi: nuove ammissioni di quote sociali: nel 1893 n. 2,100; negli anni successivi per ordine d'anni n. 6,500; 15,500; 41,500; 60,000 44,000, 23,000; 20,000 nel 1900; le perdite annue furono in media, dell'11 per cento nel primo e secondo anno d'iscrizione, del 7 per cento nel terzo anno, del 4-5 nel quarto anno, del 3 nel quinto anno, del 2-5 nel sesto e successivamente del 2 per cento. Per completare i dati necessari per il calcolo delle pensioni che saranno pagate dalla Cassa dal 1914 a tutto il 1922 occorrerebbe ancora conoscere il numero dei nuovi soci che s'iscriveranno annualmente dal 1901 a tutto il 1921, e il tasso d'interesse cui saranno impiegati i capitali della Cassa.

Non avendo indizi sicuri sopra questi due dati, ho supposto che il tasso d'interesse si mantenga per tutto il periodo di tempo considerato al 4 per cento al netto, e che la nuova ammissione dei soci sia di 15 mila nel 1901 e scenda a 15 nel 1902 e quindi si mantenga costante sui 10 mila per ogni anno successivo dal 1902 al 1921. Con questa ipotesi e coi dati precisi che ho già indicati, il calcolo delle future pensioni, o più precisamente i dividendi che la Cassa pagherà annualmente ai suoi soci che hanno superato i 20 anni d'iscrizione, è facilissimo a farsi, e conduce al seguente risultato:

Nel 1914 il numero dei pensionati o più precisamente il numero delle quote sociali sarà di 1070 e ciascuna riceverà in detto anno L. 1720 nette dalla ritenuta di L. 12 che la Cassa versa al capitale sociale. Nel 1915 il numero dei pensionati sarà di 4330 e ciascuno riceverà L. 438. Nel 1916 il numero dei pensionati sarà di 12,100 con importo netto della pensione di L. 158. Nel 1917 pensionati 32,800 con importo della pensione L. 54. Nel 1918 pensionati 62,000 importo della pensione L. 25, negli anni successivi l'importo della pensione scenderà a L. 16, 15 e 14 e nel 1922 avremo 107,000 pensionati con L. 13 di pensione netta. Questi calcoli sono così semplici ed elementari che non è possibile oppugnarli. Si potrà dire che l'ipotesi da me fatta, quella cioè, che la nuova iscrizione di soci sia di 10,000 all'anno a cominciare dal 1902, può non verificarsi, e può succedere invece che il numero dei nuovi iscritti si mantenga sulla media annua di 20,000, in tale caso le pensioni minime da me indicate in 13 e 14 lire salirebbero a 23 e 24, ciò che non cambia sostanzialmente la questione. Ma debbo ancora osservare che fra 15 o 20 anni è presumibile che l'interesse del nostro debito pubblico sarà ridotto al 3 per cento netto, tutti speriamo che ciò si verifichi, ed è anche cosa probabile; in tale caso la rendita annua del capitale impiegato dalla Cassa di Torino, sarà notevolmente diminuita ed il dividendo, ossia l'importo delle pensioni che potrà pagare nel 1920, 1921 e 1922 ritornerà a discendere alle L. 14 ancorchè l'affluenza dei nuovi soci dal 1902 in poi si mantenga sui 20,000, cosa poco probabile.

Ritorno ai fatti positivi accertati che hanno pur bisogno di una spiegazione.

Ho già detto che dagli stessi rendiconti ufficiali della Società mutua delle pensioni di Torino risulta che il numero dei soci nuovi ammessi in ogni anno dal 1893 in poi, andò crescendo in modo veramente eccezionale. Da 2000 ammissioni del primo anno di vita della Società il numero salì rapidamente a 60,000 che si verificò nel 1897, cioè nel quinto anno di vita della Società. Nei tre anni successivi vi fu un gran regresso ed i nuovi soci iscritti furono soli 44,000 nel sesto anno, 23,000 nel settimo anno e 20,000 nell'ottavo anno. Questo enorme concorso dei nuovi soci dipese da due

cause. La prima fu la grande abilità spiegata dalla direzione della Società nel popolarizzare la nuova istituzione, la seconda fu l'inganno adottato con pari abilità per far credere alla gran massa della popolazione a vantaggi economici strepitosi che avrebbero raggiunto coloro che si fossero iscritti alla nuova Società. Il germe di questo inganno si trova nel manifesto pubblicato dalla direzione a complemento dello Statuto della nuova Società.

In detto manifesto si legge: « Quale sarà la media approssimativa della pensione? »

« Dire esattamente quale sarà questa media, non è cosa possibile, perchè essa dipende dal maggiore o minore incremento del numero progressivo dei soci. Ma certo è che anche nei casi più sfavorevoli, si verrà sempre a percepire una tale media di pensione annua che nessun capitale di pari entità accumulato presso qualsiasi Cassa di risparmio, nessun reddito vitalizio assicurato presso una Compagnia di assicurazione sulla vita, potrebbe, non che raggiungere, neppure lontanamente avvicinare ».

Orbene, quest'affermazione confermata con altre dichiarazioni che assicurano la pensione non sarebbe giammai inferiore alle 200 lire, è un inganno puro e semplice, col quale furono corbellati i nuovi soci che aderirono alla Società dopo il primo anno della sua costituzione.

Cosa diranno e cosa faranno i superstiti dei 60 mila soci che si iscrissero nel 1897, quando nel 1918, dopo aver pagato per 20 anni lire 12 all'anno, in tutto lire 240, riceveranno dalla filantropica *Cassa mutua cooperativa per le pensioni* lire 25 e successivamente dalle 16 alle 13 lire annualmente?

È questa una questione che interessa non solo la moralità pubblica, ma ancora la sicurezza pubblica, poichè è da prevedersi che lasciando correre le cose per la loro china, nel 1920 avremo 240 mila soci della Cassa di Torino, dei quali 93 mila pensionati che, dopo promesse di un lauto assegno vitalizio, riceveranno dalle 14 alle 16 lire annue. È questa una tale disillusione da provocare nei numerosi soci della Cassa una reazione violenta che potrebbe condurre ad eccessi deplorabili. Se il Governo non avesse provveduto colla presentazione della presente legge per riparare a questo stato di cose avrebbe assunto una grave responsabilità,

tanto più che fin dal 1898 il Senato sollecitò il Governo a prendere qualche temperamento a riguardo della Cassa pensioni di Torino.

L'onor. Fortis, che era allora ministro, rispose che non era armato per poter provvedervi, noi gli dicemmo che si armasse. (*Si ride*). E di fatti l'anno appresso presentò una legge, che ora ci viene approvata dalla Camera dei deputati, e che noi vi proponiamo di accettare così come è. Con essa si provvede acciocchè questa associazione abbia una base di equità e di giustizia, pur lasciandole ampia libertà di trasformarsi, poichè è iniquo che dei soci, i quali hanno gli stessi oneri, dopo 20 anni d'iscrizione alla Società, l'uno riceva 1700 lire e l'altro 15 lire, solo perchè s'iscrisse qualche anno dopo.

La Società di Torino, l'anno passato, prevedendo l'enormità dei risultati, nominò una Commissione, di cui era presidente il professore Peana dell'Università di Torino, perchè facesse degli studi e presentasse delle proposte. La relazione di questa Commissione, fra molte saggie proposte, contiene questa: « Ogni socio, dopo venti anni, ritiri dalla Società il suo capitale coi frutti relativi. Gli spetteranno da 500 a 700 lire secondo le ipotesi sulla decadenza. Così la Società funziona come Cassa di risparmio e di assicurazione sulla vita ».

Se la Società di Torino accettasse questa proposta e modificasse in relazione alla medesima il suo statuto, essa avrebbe in tal modo soddisfatto alle prescrizioni della nuova legge e potrebbe prolungare per tempo indefinito la sua esistenza, senza nessuna difficoltà per parte del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Ma se la Società di Torino persistesse nella conservazione dell'attuale suo statuto, essa cadrebbe sotto il disposto dell'art. 14 della nuova legge e sarebbe sciolto e liquidato il capitale di cui dispone.

Una petizione del signor Luigi Giuntoli, presidente dell'Unione dei pensionandi fiorentini, fu presentata al Senato. Con detta petizione si propone un'aggiunta al testo della legge, quale fu già votato dalla Camera dei deputati, che per trent'anni la Cassa mutua cooperativa per le pensioni di Torino potrebbe continuare le attuali sue operazioni senza alcuno degli effetti della nuova legge. Una tale proposta, che toglierebbe la maggiore efficacia della nuova

legge, non può essere approvata dal vostro Ufficio centrale, il quale vi propone di non accettarla.

L'Amministrazione della Cassa per le pensioni di Torino ha presentato una memoria a stampa colla quale fa diverse proposte, che furono esaminate dal vostro Ufficio centrale.

L'Amministrazione della Società di Torino vorrebbe al primo comma dell'art. 2 del progetto di legge così redatto: « Le condizioni contrattuali devono determinare il pagamento dei capitali, delle rendite e dei dividendi in giusta relazione agli oneri dei singoli iscritti », fossero aggiunte dopo le parole « agli oneri » queste altre: « ed età degli iscritti, o gruppi di iscritti ».

Or bene a parere dell'Ufficio centrale questa aggiunta che imporrebbe di tener conto dell'età dei soci nel riparto dei premi, sarebbe un grave errore, poichè se è vero che nella maggior parte delle Società di assicurazioni sulla vita l'età del socio è uno degli elementi più importanti di cui si deve tener conto nello stabilire il riparto dei premi, è pur vero che si possono costituire delle Società di assicurazione sulla vita, il cui riparto dei premi sia ripartito colla massima equità e giustizia, pur non tenendo conto della singola età dei soci. Così, ad esempio, una Società potrebbe, in caso di guerra, assicurare un grosso premio in danaro agli eredi dell'ufficiale o soldato morto in combattimento od in conseguenza delle ferite riportate, quando il medesimo avesse preventivamente pagato lo scotto convenuto; in tal caso perchè il contratto sia equo e tale da potersi approvare dal Governo, si potranno far intervenire molte altre considerazioni, ma non certamente quella dell'età dei soci, poichè la probabilità di sopravvivere in un combattimento è affatto indipendente dalle diverse età dei combattenti. Il Governo e la Camera dei deputati fecero bene a non prescrivere in modo assoluto il criterio dell'età dei soci nella determinazione dei premi, come vorrebbe l'Amministrazione della Cassa di Torino, essendo inteso nella maggior parte dei casi che sulla valutazione degli « oneri dei singoli soci » deve tenersi conto dell'età dei soci stessi, ma possono pur verificarsi dei casi in cui questo criterio dell'età non abbia alcuna influenza sul riparto dei premi in caso di morte dei soci.

Al primo comma dell'art. 12 del progetto di legge così redatto:

« Le Associazioni o Imprese indicate nell'articolo 1° già esistenti e operanti nel Regno devono, nel termine che sarà prescritto dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, ma non minore in ogni caso di due mesi da quello della pubblicazione della presente legge, chiedere l'autorizzazione a continuare le operazioni colle norme stabilite nell'art. 2 e rendere conto al Ministero stesso della totalità dei fondi sino a quel tempo raccolti » l'Amministrazione della Società di Torino fa due proposte:

La prima di sostituire al minimo di due mesi quello di quattro mesi per la presentazione della domanda di continuare le operazioni. Questa proposta è meritevole di essere presa in considerazione trattandosi di una Società così numerosa quale è quella di Torino; ma siccome la legge concede al Governo di estendere questo periodo di tempo a tre, quattro e più mesi, non è il caso di modificare l'articolo della legge, tanto più che il ministro ha dichiarato che avrebbe proceduto a tale riguardo con larghezza e si sarebbe valso della sua facoltà per prolungare, occorrendo, il limite minimo di tempo dei due mesi stabiliti dalla legge.

La seconda variazione proposta all'art. 12 sarebbe di far seguire le parole « con le norme stabilite all'art. 2 », da queste altre: « in quanto siano applicabili ai loro statuti ».

E siccome gli attuali statuti della Cassa di Torino non sono applicabili alle norme stabilite all'art. 2, ne consegue che se tale aggiunta fosse acconsentita, la Cassa di Torino verrebbe di fatto sottratta agli effetti della nuova legge, che è quanto appunto non si vuole dal Governo, dalla Camera e dal Senato. Dunque questa seconda proposta dell'Associazione della Cassa deve essere respinta.

Le altre osservazioni contenute nella *Memoria* dell'Amministrazione della Società di Torino non hanno importanza e non è quindi il caso ve ne riferisca.

In conclusione la Cassa mutua cooperativa per le pensioni di Torino non può continuare nell'attuale sua organizzazione senza offendere i principî di equità e giustizia nel riparto dei premi ai suoi soci. Se il Governo lasciasse ulteriormente funzionare una simile Società, non tutelerebbe, come è suo dovere, la pubblica

moralità. È quindi indispensabile nell'interesse pubblico che la Società per le pensioni di Torino si trasformi sostanzialmente o perisca liquidando il suo capitale, colla maggior possibile equità, fra i suoi soci, come appunto dispone la nuova legge che il vostro Ufficio centrale vi propone di approvare nel testo già votato dalla Camera dei deputati. (*Bene*).

BACCELLI G., *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI G., *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Una semplice parola per dire al Senato che dopo la egregia relazione fatta dal senatore Ricotti favorevole al disegno di legge, il Governo non sente punto la necessità di parlare.

RICOTTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *relatore*. Debbo riparare ad una dimenticanza che feci nel riferire sull'attuale progetto di legge.

Questa legge a primo aspetto pare lasci un po' troppo arbitrio al ministro di agricoltura, industria e commercio, nella sua applicazione, però questo dubbio sparisce osservando che negli articoli 2° e 15° è appunto stabilito che contro i provvedimenti che potrà prendere il ministro in questa materia, è ammesso il ricorso alla IV<sup>a</sup> sezione del Consiglio di Stato, la quale, come sapete, può revocare le determinazioni ancorchè prese con decreto Reale.

Dunque, anche sotto l'aspetto di temperanza ministeriale nella sua applicazione, la nuova legge mi par degna d'opposizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Sono soggette alle disposizioni della presente legge le associazioni tontinarie e le imprese di ripartizione, nazionali e straniere, di qualunque forma e specie, le quali, senza assicurare il pagamento di capitali o di rendite che siano determinate tecnicamente in base ai contributi e alle probabilità di sopravvivenza degli iscritti, si propongono di raccogliere da questi contribuzioni di denaro allo scopo di as-

segnare, in corrispettivo delle medesime, capitali o rendite o dividendi in relazione alla durata e agli eventi della vita degli iscritti o di terzi.

La presente legge non si applica al pagamento di assegni, sussidi o rendite nei casi di impotenza al lavoro, e a' sussidi, in caso di morte, aventi carattere di soccorso.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le associazioni o imprese di cui nell'articolo precedente, per incominciare le loro operazioni e, se straniere, per esser ammesse a esercitare nel Regno, devono presentare al Ministero di agricoltura industria e commercio, insieme con l'atto costitutivo, con lo statuto e coi regolamenti, le condizioni contrattuali per gli associati e ogni altro documento che si riferisca alla gestione e alle funzioni della istituzione.

Le condizioni contrattuali devono determinare il pagamento dei capitali, delle rendite e dei dividendi in giusta relazione agli oneri dei singoli iscritti.

Le associazioni o imprese che siano già legalmente costituite in paese estero, devono altresì provare la loro legale esistenza nel paese di origine e stabilire nel Regno una sede secondaria o una rappresentanza che abbia un bilancio separato formato secondo le prescrizioni dell'art. 6 e presso le quali si tengano i registri e i documenti che occorrono per l'esercizio della sorveglianza governativa di cui agli art. 5, 8 e 9.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio della Previdenza promuove il decreto Reale d'autorizzazione.

Contro il diniego opposto dal Ministero è ammesso il ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato.

L'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti, le condizioni contrattuali e il decreto Reale sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni*.

Avvenuta tale pubblicazione l'associazione o impresa è legalmente costituita.

(Approvato).

## Art. 3.

A modificazione di quanto dispone l'art. 145 del Codice di commercio, si prescrive che le associazioni o imprese considerate nella presente legge debbano impiegare l'intero ammontare delle somme versate dagli associati e degli interessi corrispondenti, detratte le spese di amministrazione e le somme che si pagano in dipendenza della gestione, nei modi seguenti:

1° in titoli del debito pubblico del Regno d'Italia;

2° in titoli d'altra specie guarentiti dallo Stato italiano;

3° in cartelle emesse dagli Istituti autorizzati a esercitare nel Regno il credito fondiario.

Le somme giacenti in cassa, anche per i bisogni di amministrazione o di gestione, non potranno superare la misura fissa o proporzionale agli introiti che sarà determinata da regolamenti o disposizioni approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

È vietato qualsiasi impiego, anche temporaneo, di dette giacenze di cassa, fuorchè in depositi presso Istituti di emissione o presso altri Istituti designati dal Ministero suddetto.

I titoli nei quali sono investite le somme eccedenti le giacenze di cassa devono, nel termine di dieci giorni dall'acquisto essere depositati presso la Cassa dei depositi e prestiti o convertiti in certificati nominativi.

Tanto i depositi dei titoli, quanto i certificati, nominativi, devono essere vincolati con la dichiarazione che fanno parte del fondo o dei fondi degli iscritti o di categorie di iscritti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano alle Società estere autorizzate a esercitare nel Regno, per quanto riguarda le somme versate dagli iscritti in Italia, a cui esclusivo favore si intendono vincolati i fondi impiegati.

(Approvato).

## Art. 4.

Lo svincolo dei depositi di titoli al portatore o dei certificati nominativi sarà ordinato dal Ministero di agricoltura industria e commercio con le norme che verranno stabilite nel regolamento di cui al successivo art. 18.

(Approvato).

## Art. 5.

Le associazioni o imprese indicate nell'articolo primo sono soggette alla vigilanza del Ministero di agricoltura industria e commercio che potrà essere esercitata anche per mezzo dei prefetti.

Alle spese occorrenti per la vigilanza si provvederà col fondo formato coi contributi che, a questo titolo, le associazioni o imprese saranno obbligate a versare al Ministero medesimo.

La misura del contributo verrà determinata con decreto Reale e non potrà superare il due per mille dell'ammontare delle somme riscosse annualmente.

(Approvato).

## Art. 6.

Le associazioni o imprese predette, senza pregiudizio della pubblicazione di cui all'articolo 180 del Codice di commercio, devono presentare al Ministero di agricoltura industria e commercio il bilancio dell'esercizio annuale e gli altri documenti indicati in detto articolo nel termine di venti giorni dall'approvazione del bilancio, se le associazioni o imprese sono nazionali; se sono straniere, nel termine rispettivamente di quaranta o di sessanta giorni, secondo che hanno sede in Europa o altrove.

Il modello del bilancio sarà, per ogni effetto, stabilito con decreto Reale.

(Approvato).

## Art. 7.

I documenti menzionati nell'articolo precedente devono esser estratti dai registri e certificati conformi alla verità con dichiarazione sottoscritta da due amministratori, dal direttore e dai sindaci.

Essi saranno pubblicati nel *Bollettino ufficiale delle società per azioni*.

(Approvato).

## Art. 8.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio:

1° esamina i bilanci annuali presentati dalle associazioni o imprese e ha facoltà di verificare se corrispondono alle risultanze dei libri e registri della istituzione;

2° accerta, con l'esame dei registri e documenti e anche mediante improvvisi riscontri di cassa, l'esistenza e l'impiego dei fondi di cui all'articolo 3;

3° vigila sull'applicazione della presente legge, approva le variazioni che venissero portate allo statuto, ai regolamenti e alle condizioni contrattuali per gli associati. Richiama all'osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle condizioni contrattuali, le amministrazioni delle associazioni o imprese che non vi si conformassero, fissando ad esse, a tale uopo, un termine che non potrà essere maggiore di un mese.

Qualora le amministrazioni persistano nella inosservanza, il Ministero ha facoltà di promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario regio.

Entro tre mesi il commissario regio deve provocare la elezione del nuovo Consiglio di amministrazione. Il termine può essere, per cause straordinarie, prorogato fino a sei mesi.

Quando si tratti di associazioni o imprese straniere il Ministero promuove il decreto Reale che toglie alla associazione o impresa la facoltà di operare nel Regno e nomina, ove occorra, un commissario regio per la liquidazione delle operazioni.

(Approvato).

#### Art. 9.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio deve eseguire, ogni due anni, una ispezione generale delle associazioni o imprese contemplate nella presente legge.

Il Ministero può eseguire speciali ispezioni straordinarie. Quando queste siano determinate da reclami di uno o più associati, il Ministero può prescrivere, a garanzia delle spese, il deposito di una congrua somma. Se il reclamo risulti giustificato, il deposito è restituito al reclamante, e le spese vanno a carico dell'associazione o impresa, salvo a questa il diritto di risarcimento contro le persone responsabili.

I risultati dell'ispezione devono essere pubblicati nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni* e comunicati alla associazione o impresa, ai reclamanti e a ogni associato che ne faccia domanda.

(Approvato).

#### Art. 10.

Oltre la responsabilità stabilita dal Codice di commercio sono puniti con multa non inferiore alle L. 100 ed estensibile fino a L. 5000, salvo le maggiori pene in caso di altro reato, i promotori, gli amministratori, gli agenti o rappresentanti, i direttori, i sindaci delle associazioni o imprese regolate dalla presente legge che compiano o anche soltanto incomincino operazioni prima che sia stata fatta la pubblicazione di cui all'art. 2.

In caso di trasgressione all'art. 3, saranno puniti colla stessa multa di L. 100 a L. 5000 le persone alle quali spetta di eseguire o di far eseguire le disposizioni contenute in detto articolo.

Saranno puniti colla stessa multa da L. 100 a L. 5000 i promotori, amministratori, agenti o rappresentanti, direttori, sindaci o liquidatori delle associazioni o imprese sopra indicate che si rifiutino di comunicare ai delegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio le notizie, i registri e i documenti che occorre esaminare e di lasciare loro eseguire i riscontri necessari per poter esercitare la vigilanza prescritta dalla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 11.

In caso di omessa o ritardata presentazione al Ministero di agricoltura, industria e commercio dei bilanci annuali, nei modi e nei termini prescritti, saranno punite colla ammenda da lire 10 a lire 50 per ogni giorno di ritardo, le persone cui spetta di eseguire o far eseguire tale presentazione.

(Approvato).

#### *Disposizioni transitorie.*

#### Art. 12.

Le associazioni o imprese indicate nell'articolo 1° già esistenti e operanti nel Regno devono, nel termine che sarà prescritto dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, ma non minore in ogni caso di due mesi da quello della pubblicazione della presente legge, chiedere l'autorizzazione a continuare le operazioni con le norme stabilite nell'art. 2 e rendere

conto al Ministero stesso della totalità dei fondi sino a quel tempo raccolti.

In un successivo termine non minore di tre mesi, dovranno impiegare a norma dell'art. 3 i capitali stessi che superino i fondi di amministrazione o di gestione, salvo quei fondi che trovinsi già vincolati in impieghi non prontamente realizzabili, la cui liquidazione verrà determinata dai regolamenti che devono essere presentati per l'autorizzazione a continuare le operazioni.

In pendenza dell'autorizzazione e sino al termine di cui all'art. 13, le associazioni o imprese potranno continuare le operazioni, ma dovranno ottemperare alle disposizioni dell'articolo 3 anche pei contributi e per gli interessi versati o maturati successivamente.

Le associazioni o imprese estere già operanti nel Regno dovranno nel termine di tre mesi dall'approvazione del regolamento, istituire le rappresentanze o agenzie con separata contabilità di cui all'art. 2. Anche prima di questo termine dovranno però conformarsi alle disposizioni dell'art. 3 pei contributi e per gli interessi versati o maturati dopo pubblicata la legge.

(Approvato).

#### Art. 13.

Quando nel termine fissato a norma dell'articolo precedente le amministrazioni delle associazioni o imprese non si siano conformate alla presente legge, dovranno sospendere le operazioni; continuandole, si applicheranno le pene comminate dall'art. 10.

In entrambi i casi il Ministero di agricoltura, industria e commercio promuove il Regio decreto di scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario Regio. Qualora si tratti di associazioni o imprese straniere si applica la disposizione dell'art. 8.

(Approvato).

#### Art. 14.

Nel caso che gli associati debitamente convocati dal Consiglio di amministrazione o dal commissario Regio, non approvino le proposte ad essi presentate per conformare alla presente legge l'ordinamento dell'associazione o impresa, il Ministero di agricoltura, industria e commercio

ha facoltà di promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento e la liquidazione di essa.

Il liquidatore, accertato lo stato patrimoniale dell'associazione o impresa, prepara il piano di ripartizione fra gli associati e lo presenta al Ministero per l'approvazione.

(Approvato).

#### Disposizioni generali.

#### Art. 15.

I decreti Reali riguardanti lo scioglimento dei Consigli di amministrazione, lo scioglimento e la liquidazione delle associazioni o imprese, la revoca per le società estere a operare nel Regno e la nomina dei Regi commissari di cui agli articoli 8, 13 e 14 della presente legge dovranno essere pubblicati nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni*.

Contro questi provvedimenti è ammesso ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

(Approvato).

#### Art. 16.

I provvedimenti di cui agli articoli 8, 13 e 14 della presente legge sostituiscono quelli indicati negli articoli 153, 197 e 210 del Codice di commercio e sono applicabili anche alle procedure già in corso.

(Approvato).

#### Art. 17.

La denominazione di *Cassa Nazionale* non può essere assunta o conservata da alcuna impresa o istituto a cui non sia conferita per legge. Qualunque denominazione che le Associazioni od imprese intendano assumere deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

#### Art. 18.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge con apposito Regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, si stabiliranno le norme per l'esercizio della vigilanza governativa, per il pagamento del contributo di vigilanza; le norme e le condizioni per le pubblicazioni da farsi nel *Bollet-*

tino ufficiale delle Società per azioni, per lo svincolo dei depositi di cui all'art. 4, e quant'altro concerne l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari numerano i voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (Serie 3<sup>a</sup>) sulla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia:

Senatori votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	84
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di 2<sup>a</sup> categoria di un tratto del canale Primaro in provincia di Ferrara:

Senatori votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	85
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Riforma del Casellario giudiziale:

Senatori votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	28

Il Senato approva.

**Discussione del progetto di legge: « Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali » (N. 212).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali ».

Chiedo al signor ministro se accetta che si apra la discussione sul progetto di legge dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 212 A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Ho chiesto di parlare per una dichiarazione di voto.

Io voto il progetto di legge come fu saviamente modificato dall'Ufficio centrale. Lo voto con piacere, perchè in questo modo, mentre si assicura l'autonomia delle rappresentanze comunali, si conciliano anche gli interessi dei funzionari comunali i quali si vedono meglio tutelati dalle rappresaglie delle maggioranze consiliari: e faccio plauso all'Ufficio centrale, che ha saputo contemperare l'una cosa e l'altra.

PELLEGRINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI, *relatore*. Ringrazio l'onor. senatore Astengo delle sue benevole parole su la relazione dell'Ufficio centrale e dell'appoggio che egli dà a questo progetto di legge.

Prego poi il nostro illustre presidente di mettere ai voti, quando lo crederà opportuno, l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, dopo votati gli articoli del progetto di legge.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli. Rileggo l'art. 1.

#### Art. 1.

Niuno può essere nominato segretario comunale, se non abbia ottenuto la patente di abilitazione in seguito ad esame dato secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

La stessa patente è richiesta per la nomina a vice-segretario quando di essa sia il caso.

(Approvato).

## Art. 2.

Per essere ammessi all' esame di patente per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale i candidati devono provare :

1° di essere maggiori di età;

2° di essere cittadini italiani;

3. di non aver subito condanne per i titoli indicati nell' art. 22 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164, salvo che la condanna non sia stata seguita da riabilitazione o da amnistia.

4° di avere sempre tenuta buona condotta morale e civile;

5° di avere ottenuta la licenza liceale, o quella d'istituto tecnico, o il diploma di scuola normale superiore;

6° di avere pagata una tassa di L. 40.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Nell' ultimo capoverso di questo articolo è detto che per essere ammessi agli esami di abilitazione bisogna aver pagato la tassa di 40 lire.

L' art. 12 del primo disegno di legge stabiliva che il prodotto di questa tassa dovesse devolversi alla Cassa di previdenza per le pensioni. Ora, siccome l' Ufficio centrale ha proposto di sopprimere quest' articolo 12, che stabiliva appunto la destinazione da darsi al provento di detta tassa, e di sostituirvi invece un ordine del giorno con cui si fa invito al Governo di presentare al riguardo un disegno di legge, credo sia bene di dichiarare che di questi proventi sarà opportuno tenere un conto separato, affinché, quando sarà istituita la Cassa pensioni, possano essere versati alla Cassa stessa.

Ho creduto opportuno fare questa dichiarazione nella quale spero concordi l' Ufficio centrale.

PELLEGRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *relatore*. Ringrazio il ministro dell' interno di avere accennato ad una questione che l' Ufficio centrale ha esaminata e risolta negativamente, cioè se convenisse, in seguito alla soppressione dell' art. 12, sopprimere anche il numero 6 dell' art. 2.

L' art. 12 non regolava il funzionamento della Cassa pensioni, ma soltanto affermava che una

Cassa si dovesse istituire, ed intanto stabiliva fin d' ora che le 40 lire dovessero essere devolute alla Cassa istituenda. Tale devoluzione potrà aver luogo, a favore dell' ente che ancora non esiste, per determinazione della legge che sarà per istituirla.

Poichè crediamo che sostanzialmente l' ordine del giorno proposto equivalga, quanto agli effetti pratici, all' art. 12 soppresso, così il n. 6 dell' art. 2 poteva essere conservato nonostante la soppressione dell' art. 12.

Intanto la tassa trova la sua giustificazione nel fatto stesso dell' esame. Per ogni esame si paga una tassa; e parve utile tener ferma la tassa delle 40 lire per l' esame di patente di segretario. La somma incassata sarà per intanto versata al Tesoro, con questo però, che il Ministero nel proporre e il Parlamento nell' approvare il progetto di legge della Cassa pensioni, dirà che a favore di questa Cassa andrà la tassa delle 40 lire, e potrà ciò anche disporre per le tasse incassate anteriormente, facile essendo rilevare dal registro dei candidati il numero e il nome di quelli che hanno pagato la tassa. Non abbiamo voluto dire, in questa legge, che la tassa stessa era destinata per la Cassa pensioni, per non antivenire le disposizioni di un futuro progetto di legge; ma intanto ci parve utile di mantenere la tassa, che alcuni avrebbero anche voluto sancita in somma maggiore, per evitare in qualche modo un affollamento di concorrenti agli esami, anche di chi si sa impreparato.

Manteniamo quindi il numero 6 dell' articolo, con questa intelligenza, che il Ministero nel formulare il progetto per la Cassa pensioni terrà conto di questa tassa a favore di essa.

PRESIDENTE. Il concetto della Cassa pensioni rimane, salvo che, quando sarà stabilita la Cassa si devolveranno ad essa le 40 lire di cui si parla in questo articolo.

Pongo ai voti l' articolo 2, nel testo che ho letto. Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all' art. 3. A questo articolo l' Ufficio centrale propone una variante, e cioè al secondo comma, invece di: « per ogni 200 abitanti o frazioni », si dovrebbe dire: « per ogni cinque consiglieri assegnati al Comune ».

Leggo l' articolo così modificato:

## Art. 3.

La nomina del segretario deve, a pena di nullità, essere deliberata dal Consiglio comunale con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Essa acquista carattere di stabilità dopo un quadriennio di esperimento in un medesimo comune o consorzio di comuni.

La nomina del segretario, nei Comuni riuniti in Consorzio, deve essere, a pena di nullità, deliberata dall'assemblea consorziale eletta nel seno dei rispettivi Consigli comunali in ragione di un rappresentante per ogni cinque consiglieri assegnati al Comune, e con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il signor Ministro accetta questa variante?  
GIOLITTI, *ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Allora pongo ai voti l'articolo 3 così modificato. Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

## Art. 4.

Il licenziamento, durante il periodo di prova, deve essere deliberato nei modi e forme stabiliti nell'articolo precedente, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio con deliberazione motivata.

Trascorso il periodo quadriennale di esperimento, il Comune od il Consorzio non può licenziare il proprio segretario se non per motivi che siano stati a cura del sindaco contestati in iscritto al segretario stesso, con invito a presentare pure in iscritto, nel termine di giorni otto, le sue difese.

La relativa deliberazione motivata dovrà essere presa dal Consiglio, o dalla rappresentanza del Consorzio, con l'intervento almeno dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune o dei membri componenti l'assemblea consorziale.

(Approvato).

## Art. 5.

Contro le deliberazioni di licenziamento, di cui all'alinea 3<sup>o</sup> dell'articolo precedente è ammesso ricorso, in via contenziosa, alla Giunta provinciale amministrativa, e dalla decisione di questa alla IV Sezione del Consiglio di Stato, che pronunzia anche in merito.

Finchè non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso in via contenziosa, o non sieno decorsi i termini per proporlo, non può essere nominato un nuovo segretario che in via provvisoria.

(Approvato).

## Art. 6.

Il prefetto, su parere conforme della Giunta provinciale amministrativa, può sospendere dall'ufficio il segretario comunale per gravi e comprovati motivi di servizio, di ordine morale o di disciplina, qualora il Consiglio comunale, debitamente invitato ai termini dell'articolo 267 della legge comunale e provinciale, non vi provveda nel perentorio termine di giorni venti.

Il provvedimento del prefetto è definitivo. In caso di ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, questa pronuncia anche in merito.

(Approvato).

## Art. 7.

Il segretario comunale licenziato durante l'esperimento, e poscia riassunto in ufficio, con o senza interruzione, presso un medesimo Comune o Consorzio di Comuni, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.

(Approvato).

## Art. 8.

Le condizioni stabilite dalle deliberazioni di nomina non possono essere modificate in danno del segretario od impiegato comunale, che ha conseguito la stabilità di posizione.

(Approvato).

## Art. 9.

Uno speciale regolamento municipale, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, provvederà intorno allo stato degli impiegati comunali, determinando specialmente:

a) il numero, la qualità, lo stipendio di ciascun impiegato e il salario di ciascun inserviente in apposita pianta organica;

b) le attribuzioni ed i doveri propri di ogni impiegato e salariato ed i relativi orari;

c) le disposizioni riflettenti le debite garanzie di stabilità nell'ufficio per ciascun im-

piegato, le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di salute e le dimissioni;

d) le punizioni disciplinari, in armonia con le disposizioni della presente legge e dell'altra sulla giustizia amministrativa.

Ogni modificazione al Regolamento deve riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

#### Art. 10.

È fissato un minimo di stipendio di lire 960 annue pei segretari dei Comuni o dei Consorzi di Comuni, i quali abbiano una popolazione superiore a mille abitanti.

(Approvato).

All'articolo 11, che leggerò, l'Ufficio centrale propone la seguente variante: dopo le parole « a rate mensili », togliere le altre « bimestrali ».

Il signor ministro accetta la modificazione?  
GIOLITTI, *ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 11 modificato:

#### Art. 11.

Gli stipendi dei segretari, impiegati e salariati comunali saranno pagati a rate mensili ove non sia altrimenti stabilito dai rispettivi capitolati.

Chi approva l'art. 11 così emendato, voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 12.

Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza, gli interessati potranno rivolgersi al Prefetto, il quale, ove ne sia il caso, provocherà i provvedimenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 197 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164. Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito il Comune, il quale dovrà dare le sue risposte entro il termine di giorni otto, potrà deliberare che anche le rate ulteriori, scadenti nel periodo annuale, sieno pagate direttamente dall'esattore.

(Approvato).

#### Art. 13.

A misura che verranno a scadere i contratti in corso per l'esercizio delle esattorie delle imposte dirette si aggiungerà agli obblighi dell'esattore, sia o non sia, anche tesoriere quello di dover soddisfare non ostante la mancanza di fondi di cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni e dai prefetti in favore degli impiegati e salariati addetti ai servizi municipali, col diritto di percepire a carico del Comune l'interesse legale dalla data del pagamento, e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

(Approvato).

#### Art. 14.

L'esattore o esattore-tesoriere che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti sulla riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

#### Art. 15.

La facoltà che la legge comunale e provinciale attribuisce ai segretari per la stipulazione dei contratti di interesse dei Comuni, è estesa ai segretari provinciali o capi di segreteria nell'Amministrazione provinciale, i quali sieno muniti di laurea in legge o della patente di abilitazione all'ufficio di segretario comunale, per gli atti e contratti di interesse della stessa Amministrazione provinciale.

Le tasse e gli emolumenti di che all'allegato n. 5, annesso al regolamento per l'applicazione della legge comunale e provinciale approvato con Regio Decreto 19 settembre 1899, n. 394, sono devoluti per metà alle amministrazioni provinciali o comunali, e per l'altra metà ai loro segretari, salvi e rispettati gli speciali capitolati in corso. La liquidazione degli emolumenti e delle tasse dovrà essere verificata ed approvata, volta per volta, rispettivamente dalla Deputazione provinciale o dalla Giunta comunale.

(Approvato).

## Art. 16.

Agli impiegati dei Comuni e delle Provincie è applicabile l'ultimo comma dell'articolo 273 della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

*Disposizioni transitorie.*

## Art. 17.

Sono mantenuti e rispettati i diritti acquisiti dai funzionari comunali mediante speciali capitoli od altrimenti.

Qui c'è una variante; l'Ufficio centrale propone di cancellare le parole: « mediante speciali capitoli od altrimenti ».

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Dichiaro di accettare questa cancellazione nel senso che l'articolo dica che si rispettino i diritti acquisiti in qualunque modo essi lo sieno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 17 così modificato; lo rileggo:

## Art. 17.

Sono mantenuti e rispettati i diritti acquisiti dai funzionari comunali.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

## Art. 18.

La patente di abilitazione prescritta da questa legge non è richiesta per coloro che anteriormente alla pubblicazione di essa conseguirono la patente d'idoneità all'ufficio di segretario comunale, o che in virtù di titoli equipollenti, ammessi dalle disposizioni anteriori, furono assunti all'ufficio di segretari comunali e che tuttora lo conservano.

(Approvato).

## Art. 19.

Il quadriennio di esperimento per i segretari in carica alla pubblicazione di questa legge si avrà per decorso, o si intenderà decorrere, dalla data del rispettivo atto di nomina, a meno che entro un anno dalla pubblicazione stessa, il Consiglio comunale, o la rappresentanza del consorzio di comuni, non deliberi il licenziamento del segretario. La deliberazione sarà

motivata, ed il licenziato avrà diritto di ricorrere contro di essa nei modi e per gli effetti stabiliti nell'art. 5. Il licenziamento non avrà esecuzione prima della decorrenza almeno di sei mesi dalla deliberazione stessa, salvo il maggiore termine per il quale il segretario fosse stato nominato o confermato, od al quale avesse diritto per il regolamento del comune.

(Approvato).

## Art. 20.

È data facoltà al Governo del Re di comprendere le disposizioni della presente legge nel testo unico della legge comunale e provinciale vigente.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà or ora votato a scrutinio segreto.

PELLEGRINI, *relatore*. Domando lo parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *relatore*. Ho chiesto la parola per riferire al Senato intorno alle moltissime petizioni di segretari comunali e associazioni di segretari comunali, nelle quali sostanzialmente e principalmente si domanda l'approvazione del progetto di legge tale quale fu votato dall'altro ramo del Parlamento.

Altre domandano che anche per i segretari di Comuni aventi una popolazione inferiore ai 1000 abitanti venga stabilito un minimo dello stipendio.

Nella relazione sono state già esposte le ragioni per le quali non fu possibile far buon viso a queste domande: nè a quella dei segretari delle amministrazioni provinciali per una modificazione dell'art. 18.

Fra le altre istanze pervenute, a mezzo dei senatori onorevoli Badini e Cavasola, la domanda del sindaco di Asti, perchè venisse approvato il progetto di legge così come fu deliberato dalla Camera dei deputati.

Le ragioni per le quali le petizioni attentamente esaminate e studiate, non furono accolte, sono esposte nella relazione dell'Ufficio centrale.

Proponiamo l'ordine del giorno puro e semplice su tutte le petizioni.

DEL ZIO. Domando la parola.

LEGISLATURA XXI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1900-902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1902

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL ZIO. Nella sapiente relazione dell'onorevole Pellegrini, io aveva meditato sulle ragioni per le quali la Commissione non aveva creduto di discutere profondamente la istanza diretta anche al Senato, di graduare per legge il minimo degli stipendi de' segretari, secondo il numero maggiore o minore di abitanti del comune. Questa gradazione presuppone la cognizione esatta della media degli stipendi, da estrarre coll'analisi delle varie condizioni economiche de' comuni stessi: e queste ricerche non ancora danno risultato notevole per lo stabilimento di una misura media e per la graduazione. Ma siccome il relatore ha annesso un quadro dal quale si vede bene che la cifra di 2000 abitanti si può considerare come la media della popolazione sul totale di 8262 comuni, lo stipendio poteva essere calcolato su questa rivelazione della statistica. Fino a tanto che l'ultimo censimento non era un fatto avvenuto, e finchè la Commissione della statistica non aveva comunicato documenti al relatore, o che il relatore non ne avesse usati, e ristampati nella sua relazione, si capiva la necessità de' riserbi.

Ma una volta che è allegato il quadro della classificazione dei comuni del Regno, secondo la popolazione residente (o legale) censita al 10 febbraio 1901, si vede bene quale è la media; ed è su questo quadro che si doveva ricercare e basare lo stipendio medio e la gradazione. Quindi l'onor. relatore o non doveva pubblicare il quadro comunicatogli alla direzione della statistica o riferire più sottilmente sulla istanza di tanti segretari comunali che domandano assegni meglio determinati.

Prego per conseguenza l'onor. relatore di delucidare l'argomento, e togliere questa specie di contraddizione in cui sembra avvolto tuttora uno de' quesiti più importanti di questa benefica legge...

PRESIDENTE. Scusi, onor. Del Zio, ma l'art. 11 è votato...

DEL ZIO... Io non ho domandato la parola sull'art. 11 perchè non credevo che il relatore avesse fatta risorgere la questione riferendo sulle petizioni. Ma poichè così ha fatto, non gli spiaccia aggiungere qualche nuova spiegazione sul punto più complicato e difficile delle istanze inviate.

PELLEGRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *relatore*. È mio dovere rispondere all'on. Del Zio alcune parole, pur tenendo conto del desiderio comune di non riaprire la discussione intorno ad un articolo già votato.

Le ragioni per le quali l'Ufficio centrale non ha potuto modificare l'art. 11 del progetto di legge, nel quale il minimo di stipendio è fissato solamente rapporto ai Comuni aventi una popolazione superiore ai 1000 abitanti, furono esposte nella relazione. Non sarebbe possibile col solo criterio del numero degli abitanti commisurare lo stipendio minimo dei segretari comunali. Ma con questo non può dirsi che cessi ogni ragione d'essere dell'allegato della relazione, e che vi sia contraddizione nell'operato del vostro Ufficio centrale. Quell'allegato contenente la classificazione dei Comuni secondo la popolazione del nuovo censimento, pervenutoci mentre la relazione era in corso di stampa, è mercè la cura zelante di chi regge l'ufficio di statistica, prova che dei 8262 Comuni del Regno, soltanto 1764 restano all'infuori della disposizione dell'articolo, e fra questi vi sono Comuni al di sotto perfino di 100 abitanti, e ben 575 Comuni con meno di 500 abitanti. *Un minimo di stipendio decrescente in ragione di popolazione, ragguagliato su quello di L. 960 per i segretari di Comuni aventi più di 1000 abitanti*, sarebbe stato per i segretari comunali persino irrisorio.

Per stabilire un minimo di stipendio nei Comuni più piccoli, deve tener conto di un complesso di elementi di fatto mancanti all'Ufficio centrale. Inoltre avendo introdotto nella legge l'attribuzione della metà dei diritti di segreteria ai segretari, era questo un nuovo elemento di cui bisognerebbe tener conto; da una parte era dovere preoccuparsi delle necessità della vita di questi impiegati, anche di Comuni minimi. Ma d'altra parte questi piccoli Comuni, alcuni dei quali non hanno 100 abitanti, hanno redditi e proventi meschini, proporzionati non sempre però all'esiguo numero degli abitanti, Vi è una difficoltà grande a soddisfare alle legittime esigenze degli uni e a quelle degli altri nel determinare lo stipendio dei segretari nei Comuni più piccoli.

Parlare di uno stipendio medio sarebbe stato impossibile, perchè, discesi agli ultimi gradi, la

media avrebbe fatto il male di tutti, dei comuni e degli impiegati.

Tutto ciò presentava la necessità di ricerche che l'Ufficio centrale non poteva fare da sè. Anzi in questo intendimento di determinare un minimo di stipendio anche nei comuni più piccoli avevamo rivolto all'onorevole ministro dell'interno alcune domande, nella supposizione che esistessero al Ministero i relativi dati di fatto.

Chiedemmo all'onorevole ministro dell'interno la media annuale, in un decennio, delle tasse e degli emolumenti riscossi dai comuni singoli, in base alla tabella allegata al regolamento per la legge comunale e provinciale; quanti siano i comuni nei quali per patti speciali siano rilasciati ai segretari comunali i diritti relativi a quegli emolumenti; quale sia ora lo stipendio medio dei segretari nei comuni aventi fino a 500 abitanti, ed in quelli da 500 a 1000; e in quali comuni i segretari godessero, oltre lo stipendio, l'alloggio gratuito e il sollievo, da parte del comune, dalla imposta di ricchezza mobile. L'onorevole ministro rispose non esistere al Ministero gli elementi di fatto necessari per risolvere i proposti quesiti, ed essere necessario domandarli ai prefetti delle singole provincie.

Quanto tempo per aspettare che i prefetti rispondano, e per raggruppare le singole risposte!

Tutto questo avrebbe portato un ritardo a danno dei più, mentre la questione, per riguardo ai segretari dei comuni più piccoli, non restava in nessun modo pregiudicata, con l'aver fissato il minimo dello stipendio rapporto ai comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti. Da ciò non rimane interdetto, quando gli elementi di fatto saranno pronti, il determinare altre norme per lo stipendio minimo dei segretari, ai quali oggi non si provvede. Non parmi quindi che abbia peccato di contraddizione l'Ufficio centrale, non servendosi di quegli elementi statistici che possedeva per desumere, da questi elementi insufficienti, ulteriori disposizioni di legge che non sarebbero state accolte dal Senato perchè non abbastanza giustificate.

DEL ZIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL ZIO. Poichè l'onor. relatore dice di essersi, a nome dell'Ufficio centrale, rivolto all'onor. ministro dell'interno per vedere se fosse

possibile di ricevere ulteriori schiarimenti sull'accertamento dello stipendio medio, e sulla graduazione per legge, e il ministro risponde che occorrono altri studi comparativi, mi arrendo anch'io a questa necessità di ricerche complete per la perfettibilità futura della soluzione del problema.

Alla buona volontà del Governo e dei futuri provvedimenti potremo sempre fare appello nella discussione del bilancio dell'interno e procedere d'accordo nelle riforme.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone di passare all'ordine del giorno sulle diverse petizioni di cui si è data lettura al Senato.

Se non si fanno osservazioni questa proposta s'intenderà approvata.

Ora dò lettura dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale e così concepito:

« Il Senato invita il Governo del Re a presentare entro sei mesi al Parlamento un progetto di legge per la istituzione di una Cassa pensioni a favore dei segretari e di altri impiegati comunali, in analogia al Monte o Cassa pensioni per i maestri e per i medici comunali ».

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Vorrei rivolgere una preghiera all'Ufficio centrale e cioè consentire che l'ordine del giorno termini alle parole « e gli altri impiegati comunali » perchè le due Casse pensioni per i maestri e per i medici son fondate sopra principî diversi.

PELLEGRINI, *relatore*. L'Ufficio centrale è pienamente d'accordo.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'ordine del giorno con la modificazione proposta dal ministro dell'interno ed accettata dall'Ufficio centrale.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego ora il senatore, segretario, Taverna, di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, fanno la numerazione dei voti).

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione:

Votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	64
Contrari . . . . .	12
Astenuti . . . . .	1

Il Senato approva.

Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali:

Votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	54
Contrari . . . . .	22
Astenuti . . . . .	1

Il Senato approva.

Non essendovi materia sufficiente per trattenere ulteriormente il Senato, avverto i signori senatori che saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18 e 15).

Licenziato per la stampa il 1° febbraio 1902 (ore 9.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche